

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

L'Impresa Unifor s.r.l., con sede in Osimo (AN) in Via delle Fratte n° 10-60027 P.IVA 01641920432, qui rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Luciano Foresi nato a Montefano (MC) il 10/04/1961, aggiudicataria dei lavori di Costruzione nuova scuola media in via Meucci, II LOTTO, in Castelfidardo (AN), CIG: 9507281878 – CUP: G22E18000230005, in appresso denominata Impresa,

E

l'Impresa B.F.C. COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Castelfidardo (AN) Via Delle Industrie, 30, T. +39 071.7821078 iscritta presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Ancona (AN)- con il n. AN-185521, P. IVA 02414270427 qui rappresentata dal Sig. Baleani Cristian, nato ad Osimo (AN) il 15/07/1976 e domiciliata in Castelfidardo (AN) Via A. Piazzolla, 14/B C.F.: BLNCST76L15G157D amministratore dell'Impresa, in appresso denominata per brevità Ditta.

Premesso che:

- che l'Impresa è titolare del contratto di appalto, relativo alla Costruzione della nuova scuola media in Via Meucci, II LOTTO, Castelfidardo (AN), CIG: 9507281878 - CUP: G22E18000230005;
 - che l'Impresa, avendone facoltà, è giunta alla determinazione di affidare in subappalto art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla suddetta Ditta le opere descritte nel successivo art. 2, nel progetto esecutivo e nel "capitolato speciale di appalto", tutti i documenti questi ultimi allegati al contratto principale tra l'Impresa Unifor srl, e il Committente, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di subappalto seppur non materialmente allegati, dei quali la Ditta dichiara di conoscerne perfettamente il contenuto;
 - che la Ditta, nell'accettare il suddetto subappalto, dichiara di essere a conoscenza di tutti gli obblighi, oneri e modalità di esecuzione riguardanti i lavori di cui al presente contratto, così come risultanti dal progetto, dalle specificazioni tecniche, dalla descrizione dei lavori e degli oneri e in modo particolare da quanto indicato nella descrizione dei singoli articoli oggetto dell'offerta elaborata dalla stessa Ditta, dopo averli attentamente esaminati e valutati all'atto dello studio e della preparazione della propria offerta che ha condotto alla sottoscrizione del presente contratto;
 - che la Ditta dichiara di essere edotta, per conoscenza diretta, delle prestazioni, delle risorse esistenti nella zona, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori, del mercato e della mano d'opera, anche sotto il profilo della disponibilità e qualificazione sul luogo dei lavori, degli oneri generali e specifici insiti nelle singole lavorazioni e d'ogni condizione onerosa in genere;
 - che la Ditta avendone tenuto conto nella formazione dell'offerta di cui al presente contratto, nonché di quanto sopra esposto, conferma che l'offerta medesima è per essa remunerativa;
 - che la Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere iscritta:
 - presso la C.C.I.A.A. n. AN-185521, sede di Ancona
 - presso I.N.A.I.L. n. 18440903-97, PAT 20596113-51, sede di Ancona,
 - presso I.N.P.S. n. 0305699350 sede di Ancona
 - presso Cassa Edile n. AN00 sede di Ancona
- CCNL: F012
- che la Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere applicate a suo carico, con provvedimento definitivo, misure di prevenzione indicate nell'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575;
 - che la validità del presente contratto è, sempre in ogni caso, subordinata ai permessi, alle autorizzazioni, nonché all'approvazione dell'Ente Appaltante e all'autorizzazione al subappalto;
 - che il presente appalto è finanziato con i FONDI PNRR di cui al D.L. 121/2021;
 - che le condizioni e le pattuizioni riportate nel presente contratto si integrano con quelle riportate nell'allegato "A".

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI -

La premessa è parte integrante, essenziale e presupposto giuridicamente rilevante e comune del presente contratto.

Entrambi i contraenti prendono reciprocamente atto che qualora la Ditta affidataria del subappalto non producesse nei tempi previsti la documentazione indicata nei successivi articoli, il presente contratto si considererà automaticamente risolto, senza che per tale evenienza la Ditta possa avanzare richieste economiche di alcun tipo, intendendosi la medesima risoluzione in danno alla stessa Ditta.

ART. 2 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE E AMMONTARE DELL'APPALTO -

La Ditta si obbliga ad eseguire il subappalto, con organizzazione propria e a proprio rischio e in base ai patti, prezzo e condizioni contenute nel presente contratto, nonché secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Impresa in corso d'opera, oggetto del presente subappalto è: **LAVORI DI CARPENTERIA EDILE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA**, sita a Castelfidardo – Il Lotto, come meglio specificato nell'allegato "A" controfirmata dalle parti e allegata al presente contratto, e comunque secondo il progetto dell'opera e gli esecutivi che dovranno essere approntati dalla Ditta e approvati e autorizzati dalla D.LL.. I prezzi concordati sono riportati nell'allegato "A" oltre IVA di legge.

ART. 3 - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI -

La Ditta accetta che i diritti e le facoltà che il Committente può esercitare nei confronti dell'Impresa spettino nei confronti di essa Ditta, comunque limitatamente alla realizzazione e alla fornitura delle opere di cui alla conferma d'ordine suddetta.

La Ditta farà riferimento per l'esecuzione delle opere e prestazioni oggetto del presente contratto esclusivamente all'Impresa, restando tassativamente escluso ogni rapporto tra la Ditta e il Committente, salvo autorizzazioni da parte dell'Impresa.

ART. 4 - TEMPI DI ESCUZIONE DEI LAVORI -

Tutti i lavori di cui al presente contratto, salvo diverse disposizioni scritte, dovranno avere inizio entro il mese di Ottobre 2023 del corrente anno ed essere completati entro il mese di Gennaio 2024
La Ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta integralmente le condizioni di tempo in esso contenute.

Anche all'esito dell'avvio esecutivo, e di tale circostanza la Ditta ne ha tenuto esatto conto in sede di studio e di formulazione della propria offerta, il cantiere resta e rimarrà nel diretto ed immediato possesso dell'Impresa. Le lavorazioni dovranno svolgersi con regolarità e senza interruzione alcuna, salvo che per le sospensioni ordinate dall'Impresa e/o dal Committente e/o dalla D.LL., e/o da eventi straordinari non imputabili alla Ditta.

Ove, nel corso dei lavori, l'Impresa accerti che i lavori non procedano con la necessaria celerità, secondo quanto previsto nel programma dei lavori, così da compromettere il rispetto del termine finale, invierà formale diffida alla Ditta, affinché entro il termine perentorio indicato nella diffida stessa (non superiore a 5 giorni lavorativi), operi gli interventi necessari a rispettare il programma dei lavori. Ove la Ditta non provveda, sarà facoltà dell'Impresa rescindere il contratto in danno.

Per ogni giorno di ritardo nella realizzazione della prestazione rispetto al termine così come sopra individuato, sarà applicata nei confronti della Ditta una penale pari all' 0,10% dell'importo dei lavori

affidati, per un massimo del 10% dell'importo dei lavori del presente contratto. L'applicazione della penale sarà effettuata sull'accredito del corrispettivo riferito alla situazione immediatamente successiva alla data in cui è stato rilevato il ritardo.

ART. 5

- VARIANTI ALLE OPERE PROGETTATE -

L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire, previa valutazione economica e a condizione che vi sia l'accordo con la Ditta, quantità di lavoro in più o in meno rispetto a quanto ipotizzato, anche oltre i limiti del quinto.

ART. 6

- ONERI A CARICO DELL'IMPRESA -

Sono a carico dell'Impresa:

- l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni amministrative necessarie all'avvio dei lavori;
- la messa a disposizione delle aree nell'ambito del cantiere necessarie allo svolgimento delle lavorazioni di competenza della Ditta;
- L'impianto elettrico di servizio compresa la fornitura di F.M.;
- L'impianto idrico di servizio, compresa la fornitura dell'acqua;
- La recinzione di cantiere e la sistemazione della viabilità interna;
- il box coibentato da utilizzare come spogliatoio e mensa;
- il box da utilizzare come w.c..
- fornitura dei materiali utilizzati per le opere

ART.7

- ONERI A CARICO DELLA DITTA -

La Ditta dovrà provvedere a sue cure e spese all'organizzazione dei lavori con l'impiego di manodopera, attrezzature e mezzi d'opera con gestione a proprio rischio al fine di dare le opere subappaltate complete ed ultimate alle condizioni pattuite.

In riferimento alle norme contrattuali e di Legge da cui discende la responsabilità solidale circa gli adempimenti relativi alla corresponsione delle retribuzioni e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla manodopera impiegata, si precisa che dovranno essere prodotte dalla Ditta le documentazioni relative agli adempimenti retributivi e contributivi del mese antecedente il pagamento del S.A.L. compresi i versamenti o le eventuali compensazioni IVA riferiti alle fatture emesse per il presente lavoro.

Sono a carico della Ditta anche i seguenti oneri, indicati solo in via esemplificativa ma non limitativa:

- Redazione del piano operativo di sicurezza per il cantiere (POS);
- La compilazione della documentazione di cui all'All. XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- La movimentazione il carico e il trasporto all'interno dell'area di cantiere dei materiali di risulta, ad eccezione della gru da cantiere con operatore necessaria alla posa delle strutture e del pacchetto oggetto della fornitura;
- Controllo e verifica delle opere realizzate secondo il progetto e agli altri documenti allegati;
- Impiego di tutto il personale, sia specializzato che in aiuto, necessario all'esecuzione dei lavori nei termini previsti;
- La regolare corresponsione ai propri dipendenti delle retribuzioni dovute e la rigorosa applicazione delle norme di legge e regolamento e delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro in materia di lavoro, assicurazione, assistenza, previdenza e prevenzione infortuni;
- Ad esclusione dei materiali forniti dell'Impresa, tutti gli apprestamenti e i mezzi d'opera necessari alla realizzazione dell'opera, nei tempi previsti e a regola d'arte, oggetto del presente contratto;

- ☐ La sorveglianza e custodia del cantiere limitatamente alle proprie macchine ed attrezzature ed ai propri materiali, mentre lo scarico e la custodia dei materiali sono a cura dell'Impresa ma eseguito in presenza e sotto sorveglianza da parte di personale autorizzato della Ditta.
- ☐ La conservazione in cantiere di tutta la documentazione prescritta;
- ☐ Lo sgombero delle attrezzature, l'asporto e lo smaltimento dei detriti, dei materiali residuati derivante dalle proprie lavorazioni, compreso il trasporto alla pubblica discarica con oneri inclusi, la pulizia e chiusura del cantiere.
- ☐ L'assunzione di responsabilità per i danni da incendio, da scoppio di gas, da fulmine ed incidenti di ogni genere, in relazione al cantiere, alle attrezzature, ai materiali, di proprietà della Ditta, nonché alle opere anche se in corso di esecuzione fino al collaudo finale delle strutture fornite e posate;
- ☐ L'assunzione di ogni responsabilità, civile, penale ed amministrativa, in ordine alla prevenzione infortuni ed agli eventuali danni che, per qualunque motivo, derivassero a dipendenti, addetti ed incaricati, anche dal Committente, ed a terzi in genere, per la mancata applicazione delle norme infortunistiche del piano operativo di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e del relativo piano di coordinamento della sicurezza nonché delle direttive del coordinatore di sicurezza in esecuzione, per cause dipendenti dalla stessa Ditta.
- ☐ Il ripristino, a propria cura e spese, entro 10 giorni dalla contestazione da parte dell'Impresa e/o del Committente, del Direttore dei Lavori, ed anche nel corso dei lavori, delle opere difformi e dei vizi rilevati, salva la facoltà dell'Impresa, trascorso detto termine, di eseguire direttamente o tramite altra Ditta i necessari interventi, a spese della Ditta subappaltatrice, e salvo il diritto dell'Impresa al risarcimento del danno.

ART. 8 -PATTI SOCIALI-

La Ditta dovrà, a pena di nullità del presente contratto in danno, esibire tutta la documentazione amministrativa e contabile di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prima di intraprendere i lavori.

L'Impresa avrà facoltà di impedire l'accesso al cantiere e conseguentemente impedire legittimamente l'attività oggetto del presente contratto sino a che la Ditta non produrrà la documentazione di cui al comma precedente in originale presso la sede dell'Impresa.

ART. 9 - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI -

1. I prezzi fissi ed invariabili (vd. Art. 2) convenuti saranno contabilizzati dall'Impresa mediante S.A.L. emessi al completamento parziale o totale dei lavori affidati in subappalto con cadenza mensile;
2. Il pagamento delle ritenute come previsto nell'art. 12.

Gli stati di avanzamento sono accertati in concomitanza della verifica da parte del Direttore Tecnico dell'Impresa e quello della Ditta.

ART. 10 - PREZZI CONTRATTUALI -

La Ditta dichiara che i prezzi offerti sono congrui ed adeguatamente remunerativi anche per quanto attiene le spese generali di sede, di stabilimento, di cantiere, gli utili, gli spostamenti e l'approntamento dell'attrezzatura necessaria dentro e fuori dal cantiere, perciò detta Ditta rinuncia espressamente ad avanzare, anche in futuro, qualsiasi pretesa di integrazione o di aumento, per qualsivoglia titolo o causale. Eventuali economie dovranno essere autorizzate per iscritto ancor prima di essere eseguite e in assenza di autorizzazioni non potranno essere liquidate.

ART. 11
- SOSPENSIONE DEI LAVORI -

Analoga facoltà di sospendere i lavori in qualunque momento riservata alla Committente compete anche all'Impresa nei confronti della Ditta.

Qualora la sospensione temporanea sia dovuta immotivatamente a cause dipendenti dall'Impresa e si protragga oltre i 180 giorni, previa diffida scritta a mezzo di raccomandata a.r. all'Impresa affinché disponga la ripresa dei lavori entro 15 giorni dal ricevimento della diffida, è facoltà di recedere dal contratto. A tal fine la Ditta dovrà inoltrare all'Impresa, a mezzo raccomandata a.r., esplicita dichiarazione scritta, con richiesta di accertamento dello stato di avanzamento dei lavori in cantiere e per la parte prefabbricata presente in stabilimento relativa alla presente commessa e liquidazione degli importi maturati.

ART. 12
- MODALITA' DI PAGAMENTO -

Le parti prendono atto che la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. I pagamenti di cui all'art. 9 saranno effettuati dall'Ente Appaltante alla Ditta B.F.C. COSTRUZIONI Srl con SAL mensili, a seguito dalla contabilità redatta e controfirmata tra le Parti, dietro presentazione di regolare fattura, con scadenza a 30gg f.m. indicando la ritenuta a garanzia del 0,5%, da rimborsare a 30gg dall'emissione dell'ultimo SAL, tramite il seguente conto corrente dedicato:

Banca: INTESA SAN PAOLO Ag. Castelfidardo (AN)

IBAN: IT85B0306937288100000003532

Persona delegata ad operare su tale conto: Sampaolesi Cinzia nato a Loreto il 25/07/1983

La Ditta B.F.C. COSTRUZIONI srl in qualità di subappaltatore dell'Impresa Unifor s.r.l., nell'ambito del contratto sottoscritto con la Committente, assume a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta B.F.C. COSTRUZIONI srl in qualità di subappaltatore dell'Impresa Unifor s.r.l., si impegna a dare immediata comunicazione agli Enti preposti della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le imprese si impegnano a trasmettere copia del presente contratto all'Ente Appaltante e si danno atto che in caso di mancato adempimento ne sarà data comunicazione all'Ente stesso.

ART. 13
- RESPONSABILITA' CONTRATTUALI -

La Ditta, sottoscrivendo questo atto si obbliga a garantire e manlevare l'Impresa e il Committente – oltre che per i profili di responsabilità di cui agli Artt. 1667,1668,1669 e 1676 Cod. Civ. – da ogni pretesa, richiesta o domanda proveniente da chicchessia e comunque riferibile a fatti e comportamenti della Ditta stessa e da ogni conseguenza dannosa che, anche soltanto per ipotesi, potesse derivare all'Impresa o al Committente da azioni od omissioni poste in essere dalla Ditta, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere.

ART. 14
- REGOLARITA' CONTRATTUALI -

La Ditta si impegna a produrre prima dell'inizio dei lavori il DURC che attesti la regolarità contributiva. In difetto il presente contratto sarà considerato risolto in danno alla Ditta.

La Ditta dovrà provvedere, sul cantiere nei luoghi di lavoro, affinché i propri lavoratori e le maestranze siano dotati, e ne facciano uso, degli strumenti individuali di sicurezza.

La Ditta si impegna altresì a provvedere ai versamenti contributivi di legge per quanto riguarda INAIL e INPS, nonché ad occupare esclusivamente lavoratori assunti o distaccati secondo la normativa in vigore sul collocamento.

Tutti i lavoratori occupati dovranno essere regolarmente assunti nel rispetto di quanto sopra.

La Ditta è tenuta a presentare - prima dell'inizio dei lavori, pena la risoluzione del presente contratto in danno - Polizza responsabilità Civile emessa da VITTORIA ASSICURAZIONI n° 515.014.0000904802 avente massimale di € 1.500.000, della quale si allega copia al presente contratto, a copertura dei danni che potrebbero esser cagionati al medesimo appaltatore o al Committente o a terzi, direttamente o indirettamente, in corso delle operazioni per l'esecuzione dell'opera.

Il massimale assicurato, per ciascun sinistro, dovrà essere almeno pari all'importo del corrispettivo previsto dal presente contratto.

ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO -

È vietato alla Ditta subappaltare anche parte di opere senza la preventiva approvazione da parte dell'Impresa, pena la risoluzione di diritto del contratto e in danno, su semplice comunicazione scritta, l'escussione da parte di quest'ultima delle garanzie e del risarcimento degli eventuali danni.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI -

Il Fornitore dichiara che il prezzo esposto si intende fisso ed invariabile fino al completamento dell'opera ed al suo collaudo e rinuncia espressamente ad avanzare, eccezioni e richieste di revisione prezzi, e ciò anche in deroga all'art. 1664 del Codice Civile..

ART. 17 - CONTROVERSIE -

Competente a decidere qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà il Foro di Ancona.

ART. 18 - PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI -

L'efficacia del presente contratto è subordinata all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Committente e all'accettazione del contratto di subappalto.

Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, ed improduttivo di ulteriori effetti tra le parti, nel caso in cui il Committente revochi, per qualsiasi ragione, l'affidamento dei lavori indicati in premessa. In tale evenienza la Ditta avrà titolo di ricevere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese fino a quel momento valutate attraverso la contabilizzazione dei lavori eseguiti e dei materiali lavorati in stabilimento riferiti alla presente commessa con i prezzi di cui all'allegata Offerta, con esclusione di qualsiasi altro compenso o indennizzo. Anche di tale circostanza e condizione la Ditta ha tenuto esatto conto nel corso dello studio del lavoro, della formazione dei prezzi e dello svolgimento della trattativa che ha condotto alla stipula del presente contratto.

In caso di frode o negligenza grave della Ditta, così come in caso di abbandono del lavoro o disossessione per qualsiasi ragione, anche parziale, dei lavori da parte della Ditta, per grave inadempimento, ovvero quando l'avanzamento dei lavori non fosse tale da assicurarne l'ultimazione, parziale o totale, nei termini stabiliti, l'Impresa, previa formale diffida ad adempiere che, ove occorra, indichi quanto la Ditta debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi fissandone il relativo termine, e successiva contestazione in contraddittorio di come la Ditta abbia ottemperato alla diffida, potrà ritenere risolto di diritto il contratto per colpa e in danno della Ditta medesima.

In tal caso la Ditta accetta che il pagamento dei lavori da essa eseguiti regolarmente sia svolto previa deduzione di quanto sarà dovuto dalla Ditta all'Impresa a titolo di risarcimento dei danni generati dal fatto, o dal comportamento che ha condotto alla risoluzione.

La Ditta è obbligata a sgomberare immediatamente il cantiere delle attrezzature, del macchinario, degli impianti e di quanto altro di sua pertinenza, eccetto quelle attrezzature, macchinari o impianti che l'Impresa dovesse richiedere per la continuazione dei lavori, dietro pagamento del relativo noleggio ai prezzi di mercato.

Nel caso che la Ditta non dovesse procedere allo sgombero, l'Impresa potrà sospendere ogni pagamento. La sospensione dei pagamenti sarà attuata per il solo fatto del mancato o ritardato sgombero, indipendentemente dalla fondatezza della contestazione sollevata dalla Ditta circa la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto di risarcimento dei danni derivanti all'Impresa del mancato o ritardato sgombero.

Qualunque contestazione sulla regolarità sostanziale e formale della procedura che avrà condotto alla risoluzione del contratto non costituirà motivo valido per rifiutare o ritardare lo sgombero del cantiere.

L'eventuale riconoscimento, da parte dell'autorità giudiziaria, circa la fondatezza della predetta contestazione non potrà produrre altra conseguenza che il pagamento delle lavorazioni regolarmente accettate.

ART. 19
- INFORMAZIONI INTERDITTIVE -

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del D.Lgs. n.159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile

ART. 20
- NORMA DI RINVIO -

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto valgono, in quanto applicabili, le norme di cui artt. 1655 e segg. Del Codice Civile ed altre norme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto in Osimo, in data 05/09/2023

L'Impresa
UNIFOR s.r.l.
Via Fratte, 10
60027 OSIMO (AN)
P. IVA 01641920432


La Ditta
B.F.C. Costruzioni s.r.l.
Via delle Industrie, 30
60022 Castelidardo (AN) - Tel. 330.3524170
bfc.costruzioni@gmail.com
C.F./P.I. 02414270427

Si approvano specificatamente dopo attenta rilettura gli Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

L'Impresa
UNIFOR s.r.l.
Via Fratte, 10
60027 OSIMO (AN)
P. IVA 01641920432

La Ditta
B.F.C. Costruzioni s.r.l.
Via delle Industrie, 30
60022 Castelidardo (AN) - Tel. 330.3524170
bfc.costruzioni@gmail.com
C.F./P.I. 02414270427

AUEGATO "A"






B.F.C. COSTRUZIONI S.r.l. - Via Delle Industrie, 30 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel./Fax 071/7821078 - Cell. 338/9602813 Franco - Cell. 339/3524170 Cristian
P.IVA e C.F. 02414270427

Castelfidardo, 25/07/2023

Spett.le Unifor s.r.l.
Cantiere: Nuova scuola media - II Lotto
Castelfidardo

Con la presente comunichiamo la ns migliore offerta per la realizzazione dei lavori di carpenteria, in riferimento al cantiere sopra citato:

- Getto magro di fondazione (*in economia*);
€ 34 / ora (no sconto)
- Armo e disarmo elementi in c.a. di fondazione - travi rovesce in genere (*misurazione a massimo ingombro*);
€ 42 / Mq (sconto 9%)
- Armo e posa in opera di elementi in laterizio - pignatte - e travetti per il solaio in latero cemento di fondazione (*misurazione a massimo ingombro*) esclusa la fornitura dei materiali di consumo che si assume a carico della Committenza (es. pignatte, travetti, ecc. per l'armo del solaio);
€ 25 / Mq (sconto 9%)
- Armo e disarmo elementi in c.a. di fondazione - rif. tipo fili A', E', F'', N'' (*misurazione a metro lineare*), oltre spezzoni di collegamento alla fondazione;
€ 42 / MI (sconto 9%)



- Armo e disarmo elementi in c.a. travi su fondazioni - rif. tipo fili A', E', F'', N'' (*misurazione a metro lineare*), oltre spezzoni di collegamento alla fondazione;
€ 42 / MI (sconto 9%)

- Eventuali ore in economia autorizzate dal committente:

€ 34 / ora (no sconto)

Dal presente preventivo rimangono escluse tutte le forniture dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera (a titolo esemplificativo: calcestruzzo, acciaio, ecc.).

La presente offerta si intende valida solo con disponibilità di gru da cantiere per la movimentazione dei materiali.

Pagamenti: da definire

Validità offerta: 30 giorni

Restando a disposizione per ulteriori informazioni in merito, porgiamo cordiali saluti.

B.F.C. COSTRUZIONI SRL
Via Delle industrie, 30 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071/7821078 - Fax 071/7821078
Cell. 338/9602813 Franco / Cell. 339/3524170 Cristian
P.IVA e C.F. 02414270427

Data: 25-07-2023

UNIFOR s.r.l.
Via Fratte, 10
60027 OSIMO (AN)
~~P. IVA 01641920432~~
(Firma per accettazione)

